



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA)

dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri (ALFANO)

e dal Ministro per le riforme costituzionali (QUAGLIARIELLO)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 2013

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

ONOREVOLI SENATORI. - Come più volte preannunciato, il Governo ha ritenuto di dovere intervenire con il presente provvedimento d'urgenza per assicurare che l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e il passaggio a un sistema fondato sulle libere scelte dei contribuenti possa entrare in vigore sin dall'inizio dell'esercizio 2014.

Le ragioni di necessità e di urgenza sono, in particolare, rinvenibili nell'esigenza di poter consentire, già in sede di dichiarazione dei redditi 2014, la possibilità a ciascun contribuente di destinare una quota della propria imposta sul reddito al partito politico prescelto, nonché di far sì che sin dal prossimo anno le erogazioni liberali in favore dei partiti possano essere favorite con un più articolato regime fiscale agevolato.

Il presente decreto-legge, nel rispetto del dibattito svoltosi in occasione dell'esame della materia da parte della Camera dei deputati, ripropone quindi integralmente il testo del disegno di legge approvato in prima lettura dall'Assemblea della stessa Camera nella seduta del 16 ottobre 2013, fatta eccezione per le norme di delega che non possono essere inserite in un provvedimento d'urgenza.

L'impianto del provvedimento rimane, nella sostanza, quello del disegno di legge del Governo presentato il 5 giugno 2013, che disponeva la graduale soppressione del finanziamento pubblico diretto e il passaggio a un sistema di finanziamento privato fondato sulle libere scelte dei cittadini.

Nel corso dell'esame da parte della Camera sono state peraltro introdotte significative modificazioni, puntualmente recepite nel testo del decreto-legge, quali, tra le altre: la diversa modulazione del regime transitorio

di abolizione del finanziamento pubblico; la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazioni contabili e il rafforzamento del regime di pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei tesorieri di partito; l'introduzione di un limite alle donazioni dei privati e delle persone giuridiche; la ridefinizione delle percentuali e degli scaglioni delle detrazioni fiscali per le erogazioni liberali; le norme dirette a favorire la parità di accesso alle cariche elettive; la previsione di un regime agevolato per le raccolte telefoniche di fondi e l'estensione ai lavoratori dei partiti iscritti nel registro nazionale dell'applicazione delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e della disciplina in materia di contratti di solidarietà.

Viceversa non sono state riprodotte quelle disposizioni, contenute nel testo dell'originario del disegno di legge governativo, che erano state soppresse durante l'esame parlamentare. Si tratta in particolare di quelle disposizioni che prevedevano, in favore dei partiti, una serie di benefici indiretti di natura non monetaria, quali la disponibilità di immobili pubblici a canone agevolato e la concessione a titolo gratuito di spazi televisivi da parte del servizio pubblico radiotelevisivo.

In ordine alla disciplina relativa alla trasparenza e democraticità dei partiti e movimenti politici viene confermato il carattere facoltativo dell'iscrizione nel registro nazionale ai fini dell'accesso ai benefici di natura fiscale e, dunque, la natura giuridica dei partiti quali associazioni non riconosciute.

È altresì confermata la destinazione delle economie di spesa derivanti dall'abolizione

del finanziamento pubblico al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Per quanto concerne, più in generale, la *ratio* ispiratrice del provvedimento, il Governo non può che richiamare quanto già esposto in sede di illustrazione del predetto disegno di legge presentato il 5 giugno 2013 e che è stato adottato come testo base dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura.

In quella occasione, si evidenziava, tra l'altro, come le ragioni che hanno indotto il Governo a intervenire sulla materia *de qua*, superando il modello di contribuzione di natura mista pubblico-privata introdotto lo scorso anno dalla legge 6 luglio 2012, n. 96, siano rinvenibili nella nota, travagliata e controversa storia che ha caratterizzato in Italia il finanziamento della politica e nell'esigenza di ricostruire su nuove basi il rapporto tra denaro e politica, portando a compimento la più recente evoluzione legislativa attraverso il definito passaggio da un sistema di finanziamento pubblico diretto ad un sistema fondato sulla libera contribuzione dei cittadini e delineando al contempo una prima attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Il filo conduttore dell'intervento era e rimane dunque quello di legare in modo strutturale il nuovo modello di finanziamento della politica ad un sistema di regole che garantisca la democrazia interna dei partiti politici e la trasparenza del proprio funzionamento e dei propri bilanci, individuando un punto di equilibrio fra il principio di libertà di associazione politica (che costituisce un fondamento di ogni democrazia) e le altrettanto rilevanti esigenze di legalità che devono assistere ogni intervento pubblico di sostegno.

Il presente decreto-legge ancora pertanto in modo saldo le nuove forme di sostegno delle attività politiche ad alcuni obblighi posti a carico dei partiti che intendono avvalersene, i quali sono chiamati a dotarsi di uno

statuto che deve essere conforme a specifici requisiti.

In tal senso, il nuovo impianto normativo non incide affatto sulla libertà di formazione e organizzazione interna dei medesimi, che sin dalla discussione svoltasi in seno all'Assemblea costituente era stata considerata una questione di rilievo essenziale; la presentazione dello statuto costituisce infatti una mera facoltà, e non un obbligo, e ha il solo fine di regolare in modo selettivo l'accesso ai benefici previsti dal decreto-legge, mentre il vaglio di conformità dello statuto è affidato a un organo terzo, che ha sede presso un ramo del Parlamento.

Oltre ad una prima attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, il superamento del vigente sistema dei rimborsi elettorali e dei contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento e il passaggio a un sistema incentrato sulla contribuzione volontaria intende naturalmente dare compiuta attuazione all'indicazione del corpo elettorale espressa nel *referendum* del 1993 e rintracciabile ancora oggi da chiunque presti attenzione alle aspettative in materia manifestate dall'opinione pubblica. Aspettative che, se frustrate, potrebbero determinare la crescita esponenziale di pulsioni demagogiche e antisistema che rischierebbero, in definitiva, di inficiare la stessa legittimazione democratica dei partiti, chiamati invece a rivisitare i propri modelli organizzativi per ottimizzare le spese dei relativi apparati.

In questa prospettiva il decreto-legge non persegue unicamente l'obiettivo di contenere i costi dell'attività politica, ma anche quello di contribuire a ricondurre i partiti alla loro ragion d'essere: un veicolo di articolazione, aggregazione e rappresentanza di interessi e non un mezzo di occupazione, talvolta irresponsabile, di spazi pubblici e privati. L'obiettivo di fondo è quello di rinsaldare il rapporto che lega i partiti al corpo elettorale, attraverso un rinnovato orientamento verso il

bene comune e la garanzia della partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche.

Venendo all'esame dell'articolato, l'articolo 1 del decreto-legge dispone l'abolizione del vigente sistema di rimborso delle spese elettorali e di contribuzione pubblica per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento, secondo i criteri di gradualità previsti dall'articolo 14, recante un regime transitorio in virtù del quale la contribuzione pubblica è progressivamente ridotta in misura pari al 25 per cento nel 2014, 50 per cento nel 2015, 75 per cento nel 2016, e cessa del tutto a decorrere dal 2017.

Al contempo, si enuncia la finalità del provvedimento, che è quella di disciplinare le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta - previste dagli articoli 11 e 12 del decreto - fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano determinati requisiti di trasparenza e democraticità.

Democraticità interna

In coerenza con quanto disposto dal dettato costituzionale, i partiti politici sono definiti libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. I partiti permangono pertanto associazioni prive di personalità giuridica, cui si applica il regime del codice civile riferito alle associazioni non riconosciute.

L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle successive disposizioni del decreto, che prevedono, quale condizione necessaria al solo fine di essere ammessi ai benefici indicati nel Capo III, l'adozione, da parte dei partiti, di uno statuto recante l'indicazione di alcuni elementi essenziali di democrazia interna e per l'esercizio della funzione di controllo da parte del corpo elettorale.

Lo statuto, disciplinato dall'articolo 3, deve indicare, tra l'altro: la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali; le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito; i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi; le modalità per favorire nella composizione degli organi collegiali l'equilibrio tra i sessi; le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio; le modalità di selezione delle candidature per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione; l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri e quello competente ad approvare il rendiconto di esercizio.

I partiti che intendano avvalersi dei benefici di natura fiscale previsti dal decreto sono tenuti a trasmettere copia dello statuto ai Presidenti delle Camere, che la inoltrano alla Commissione già istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012, che viene ridenominata «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici».

Quest'ultima, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3 sopra richiamate, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale dei partiti politici.

Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione, previo contraddittorio, invita il partito politico ad apportarvi, entro il termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.

Lo statuto dei partiti, e le relative modificazioni, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Registro nazionale dei partiti «riconosciuti»

Condizione per l'accesso ai predetti benefici è l'iscrizione e la permanenza in un registro nazionale, consultabile in un'apposita sezione del portale *internet* del Parlamento italiano, in cui sono evidenziate due separate sezioni, l'una relativa ai partiti politici che soddisfano i requisiti per essere ammessi al finanziamento privato in regime fiscale agevolato, l'altra relativa ai partiti politici ammessi alla ripartizione delle risorse del due per mille dell'imposta sul reddito dei contribuenti che abbiano optato per tale destinazione.

I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono tenuti a trasmettere lo statuto ai Presidenti delle Camere ai fini dell'iscrizione nel registro entro dodici mesi dalla medesima data; nelle more della scadenza di tale termine i partiti già costituiti possono comunque usufruire dei predetti benefici a condizione che siano in possesso dei requisiti e ottemperino alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 10 del decreto.

Trasparenza e semplificazione

Ai sensi dell'articolo 5, la trasparenza e l'accesso alle informazioni in merito allo statuto, al funzionamento interno e ai bilanci sono assicurati anche attraverso la loro pubblicazione nei siti *internet* dei partiti politici, che devono rispettare canoni di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità e semplicità di consultazione. Le norme relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci sono estese anche alle fondazioni e alle associazioni per le quali la composizione degli organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni

di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che erogino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente.

Entro il 15 luglio di ogni anno nei siti *internet* dei partiti e in un'apposita sezione del portale *internet* ufficiale del Parlamento italiano sono pubblicati, dopo il predetto controllo di conformità, sia gli statuti sia il rendiconto di esercizio, quest'ultimo anche in formato *open data* e corredato della relazione sulla gestione e ella nota integrativa, nonché la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Nella suddetta sezione del portale sono altresì pubblicati i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari.

I partiti politici che abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito *internet* dei predetti documenti sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti a titolo di riparto del due per mille.

In coerenza con il nuovo sistema di contribuzione indiretta dei partiti, l'articolo 5 semplifica le procedure per assicurare la trasparenza delle erogazioni liberali disposte in loro favore.

Al riguardo, si prevede che ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel citato registro, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni in materia di dichiarazione congiunta di cui al terzo comma del-

l'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.

In questi casi, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle elargizioni sono comunque tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore a euro 5.000 nell'anno, e la relativa documentazione contabile.

Tale obbligo deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo e in caso di inadempienza ovvero in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista in materia di dichiarazione congiunta ai sensi del sesto comma dell'articolo 4 della legge n. 659 del 1981.

L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile nel sito *internet* della Camera dei deputati, nonché, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito *internet* del partito politico.

Certificazione dei bilanci, controlli e sanzioni

Gli articoli 6 e 7 sono dedicati al consolidamento dei bilanci e alla certificazione esterna dei rendiconti. Si prevede, in particolare, che il bilancio del partito debba recare in allegato anche i bilanci delle sedi regionali, nonché quelli delle fondazioni e associazioni i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da deliberazioni dei partiti.

In relazione al nuovo sistema di contribuzione volontaria e indiretta dei partiti, l'obbligo di certificazione esterna dei rendiconti è riservato ai soli partiti iscritti nella seconda sezione del registro, cui spettano i benefici in materia di destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito, e non anche ai partiti che intendano usufruire del solo regime fiscale agevolato per le erogazioni li-

berali in loro favore, di cui all'articolo 11 del decreto.

È inoltre disposto che anche le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, siano tenute ad avvalersi di una società di revisione o di un revisore contabile qualora le stesse registrino proventi complessivamente pari o superiori a 150.000 euro.

I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto dei partiti, e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità sopra richiamati, sono effettuati, ai sensi dell'articolo 8 del decreto, dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

In caso di inottemperanza all'obbligo di certificazione esterna o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto, è prevista una sanzione, disposta dalla medesima Commissione, consistente nella cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro nazionale, che fa venire meno la possibilità di accedere, nell'esercizio successivo a quello in corso alla data della contestazione, al riparto delle risorse del due per mille dell'IRPEF.

Per la medesima fattispecie, l'ulteriore sanzione consiste nella perdita, per coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe, della legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

Quanto alle restanti norme di carattere sanzionatorio, il decreto-legge riproduce, nella sostanza, le sanzioni già previste dalla legge n. 96 del 2012, irrogabili dalla Commissione in caso di irregolarità, adattandole tuttavia al nuovo impianto normativo, che in assenza di finanziamento pubblico diretto

fa leva sulla decurtazione delle risorse del due per mille dell'Irpef.

In particolare, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono la decurtazione:

a) di un terzo della complessiva quota annuale del due per mille spettante in caso di redazione del bilancio difforme da quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 2 del 1997 o per mancata pubblicazione nel sito *internet* del partito;

b) dell'importo non dichiarato o difforme dal vero, sino al limite di un terzo, dalla complessiva quota annuale del due per mille in caso di omissione di dati nel rendiconto di esercizio ovvero difformità di dati rispetto alle scritture e alla documentazione contabili;

c) fino a un ventesimo della complessiva quota annuale del due per mille in caso di difformità di voci del rendiconto rispetto all'allegato A della legge n. 2 del 1997, il quale reca il modello di redazione del rendiconto di esercizio;

d) fino a un ventesimo delle somme a valere sul due per mille, nel limite di un terzo di tale importo per omissione o indicazione non corretta o non veritiera delle informazioni rese dalla relazione sulla situazione economico-patrimoniale e sull'andamento della gestione o della nota integrativa.

La Commissione modula le sanzioni secondo la gravità delle irregolarità ravvisate, notificandole al partito e comunicandole, inoltre, al Ministero dell'economia, affinché apporti la corrispettiva riduzione della quota complessiva del due per mille spettante al partito; si precisa, inoltre, che la riduzione debba incidere per il periodo di imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.

La Commissione applica in via diretta la sanzione amministrativa al partito (fino al limite dei due terzi dell'ultima annualità di contribuzione ricevuta in quota due per mille) nel caso che il partito medesimo abbia già ricevuto tutti i contributi spettanti

come due per mille e non abbia diritto a percepirne di nuovi. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata e del due per mille sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati.

Parità di accesso alle cariche elettive

L'articolo 9 reca uno specifico meccanismo sanzionatorio per quei partiti politici che non favoriscano il principio della parità nell'accesso alle cariche elettive, di cui all'articolo 51 della Costituzione.

In particolare, si prevede che qualora nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera, del Senato o dei membri del Parlamento europeo, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico a titolo di due per mille siano ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.

Inoltre, la Commissione è chiamata ad irrogare ai partiti una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo delle somme ad essi spettanti a titolo di due per mille qualora gli stessi partiti non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento di tali somme ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

Le risorse derivanti dalle predette sanzioni confluiscono in un apposito fondo che è annualmente suddiviso tra i partiti per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione risulta pari o superiore al 40 per cento; le risorse sono ripartite in misura proporzionale

ai voti ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento.

Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata

L'articolo 10 del decreto disciplina i requisiti di accesso dei partiti alla contribuzione volontaria agevolata e introduce dei limiti alle erogazioni liberali in favore dei partiti.

A ciascuna forma di contribuzione agevolata corrisponde una distinta sezione del registro nazionale.

I partiti che possono essere ammessi, a richiesta, al finanziamento privato agevolato con la detrazione fiscale, oltre ad essere naturalmente iscritti nel registro, devono aver ottenuto nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo - anche ove integrato con il nome di un candidato - alle elezioni per il rinnovo del Senato, della Camera, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero aver presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

I partiti ammessi al riparto delle risorse del due per mille devono invece aver conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato, della Camera o dei membri del Parlamento europeo.

La platea dei partiti che possono essere ammessi, a richiesta, a entrambi i regimi di contribuzione volontaria agevolata comprende, inoltre, i partiti, iscritti nel registro, cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare regolarmente costituito in en-

trambe le Camere, nonché quelli che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati in occasione del rinnovo dei predetti organi (Senato, Camera, Parlamento europeo, consigli regionali o delle province autonome) riportando almeno un candidato eletto, sempreché si tratti di partiti che risultino iscritti nel registro antecedentemente alla data del deposito del contrassegno.

L'articolo 10 disciplina, quindi, la procedura che i partiti devono seguire per l'accesso ai benefici, che viene disposto, qualora essi risultino in possesso dei requisiti e ottemperino alle disposizioni previste dal decreto-legge, dalla Commissione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.

I commi da 7 a 12 del medesimo articolo 10 introducono una nuova disciplina recante i limiti alla contribuzione privata diretta.

In particolare, per le persone fisiche, la soglia (per le erogazioni liberali in denaro e i contributi in beni e servizi in qualsiasi forma e modo prestati a un singolo partito, fatta eccezione per i lasciti *mortis causa*, è di 300.000 euro annui, nel limite concorrente pari al 5 per cento dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito è pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito *internet* il valore del predetto limite in relazione a ciascun anno.

Per quanto concerne i soggetti diversi dalle persone fisiche, il limite per le erogazioni liberali in denaro o comunque in

beni o servizi è fissato a 200.000 euro annui. Tale limite non si applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti politici. Con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definiti anche i criteri e le modalità ai fini dell'applicazione di tale divieto ai gruppi di società e alle società controllate e collegate.

Ferma restando la disciplina di carattere penale in materia di finanziamento illecito ai partiti, di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, la violazione dei predetti divieti è punita dalla Commissione con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore dei limiti medesimi e al partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione è precluso per tre anni l'accesso al riparto delle risorse del due per mille.

Per quanto concerne l'applicazione dei divieti in oggetto, l'articolo 10 specifica che essi si applicano anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fideiussioni e ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici.

In tali casi, tuttavia, in luogo dell'applicazione delle citate sanzioni, viene previsto che i soggetti che in una annualità abbiano erogato, in adempimento di obbligazioni contrattuali connesse a garanzie, importi eccedenti i citati limiti di cui ai commi 7 e 8 non possano corrispondere, negli esercizi successivi a quello della predetta erogazione, alcun contributo in denaro, beni o servizi in favore del medesimo partito politico fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza, né concedere, nel medesimo periodo e a favore del medesimo partito, alcuna ulteriore garanzia reale o personale. In questi casi le risorse a titolo di due per mille eventualmente spettanti al partito che abbia beneficiato di pagamenti eccedenti i limiti sono ri-

dotte sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi.

I limiti alla contribuzione volontaria si applicano con riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Viene inoltre specificato che essi non si applicano in ogni caso in relazione alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in vigore del decreto, in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore del decreto.

Nei casi specifici di partiti politici ammessi, a richiesta, alla contribuzione volontaria agevolata in quanto a ciò abilitati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), dalla dichiarazione di un gruppo parlamentare regolarmente costituito in entrambe le Camere, il limite alle erogazioni per le persone fisiche si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Ferma restando tale previsione, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del citato limite ai partiti politici di nuova costituzione.

La contribuzione volontaria agevolata

Per quanto concerne più nel dettaglio le tipologie di agevolazioni, l'articolo 11 dispone che, a decorrere dal 2014, le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche, in favore dei partiti politici beneficeranno di una detrazione dall'imposta sul reddito nella misura del 37 per cento per cento per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui e del 26 per cento per le erogazioni liberali di importo comprese tra 20.001 e 70.000 euro annui.

A decorrere dal medesimo anno 2014 sarà altresì possibile detrarre dall'imposta sul reddito un importo pari al 75 per cento (fino ad un massimo di 750 euro) per le spese sostenute dalle persone fisiche per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti. Tale detrazione è riconosciuta a condizione che le scuole o i corsi di formazione politica siano stati appositamente previsti in un piano per la formazione politica presentato dai partiti in cui siano descritte in termini generali le attività di formazione previste per l'anno in corso, con indicazione dei temi principali, dei destinatari e delle modalità di svolgimento, nonché i costi preventivati. Il piano è sottoposto alla Commissione che lo esamina e qualora non vi riscontri attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica, comunica il proprio nulla osta al partito interessato.

Il comma 6 del medesimo articolo 11 reca la disciplina per le erogazioni liberali effettuate da persone giuridiche, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2014, usufruiranno di una detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, di importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro.

Le suddette detrazioni sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali ovvero delle somme per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica, sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Si prevede, inoltre, che le spese di commissione sul versamento delle erogazioni liberali o delle quote associative in favore dei partiti o dei movimenti politici, effettuato tramite carte di credito o carte di debito, non possono superare lo 0,15 per cento del-

l'importo transatto. Le minori entrate derivanti dalla disciplina fiscale agevolata testé richiamata sono quantificate in 27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio di tali minori entrate; qualora si verificino scostamenti rispetto alle previsioni il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate, dell'importo delle risorse disponibili nel fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'IRPEF da destinare a favore dei partiti politici. Qualora viceversa dal monitoraggio risulti un onere inferiore a quello sopra indicato, le risorse del due per mille sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato e quello effettivamente sostenuto.

Per quanto concerne il secondo canale di sostegno all'attività dei partiti, l'articolo 12 introduce, a decorrere dal 2014, la possibilità per il contribuente di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

Le scelte dei contribuenti sono effettuate in sede di dichiarazione annuale dei redditi, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei partiti aventi diritto, sulla quale il contribuente può indicare un unico soggetto cui destinare il due per mille della propria imposta sul reddito; in caso di scelte non espresse le risorse disponibili restano all'erario.

Per tale forma di contribuzione volontaria in favore dei partiti il decreto-legge prevede un limite massimo di spesa pari a 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, 9,6 milioni per l'anno 2015, 27,7 milioni per l'anno 2016 e 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni in materia di due per mille, in modo da garantire, tra l'altro, la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, nonché agevolare l'espressione della scelta da parte dei contribuenti.

L'articolo 13 reca disposizioni volte ad agevolare le raccolte di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonìa. A tal fine si prevede che tale raccolta sia disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Gli addebiti connessi a tale raccolta di fondi, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Disposizioni finali

Il capo IV del decreto-legge reca disposizioni transitorie e finali.

In particolare, l'articolo 14 prevede, al comma 1, la graduale abolizione del finanziamento pubblico spettante ai partiti e ai movimenti politici ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157.

Tale finanziamento, riconosciuto integralmente nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, è ridotto progressivamente nelle misure del venticinque, del cinquanta e del settantacinque per cento dell'importo spettante, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge e cessa definitivamente a par-

tire dal quarto esercizio finanziario successivo.

Nel corso di tale periodo transitorio continua ad applicarsi, ai soli fini della progressiva abolizione del finanziamento pubblico, la normativa indicata al comma 4 del medesimo articolo 14, recante l'elenco delle disposizioni oggetto di abrogazione.

L'articolo 15 novella l'articolo 12 della legge n. 96 del 2012, relativo alla pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, prevedendo che le disposizioni della legge n. 441 del 1982 in materia di pubblicità si applichino ai soggetti che svolgono funzioni di tesoriere e funzioni analoghe qualora il partito abbia ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati.

L'articolo precisa inoltre che qualora il predetto tesoriere o facente funzioni non rivesta cariche elettive indicate dalla stessa legge n. 441 del 1982 (membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Governo; consigliere regionale o provinciale o componente della giunta regionale o provinciale; consigliere di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti), la dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società - nonché la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche - debbano essere depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato per la durata della legislatura in cui il partito ha ottenuto eletti.

L'articolo 16 dispone, infine, che a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti iscritti nel registro nazionale e alle loro articolazioni territoriali si applichino le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di

contratti di solidarietà. A tali fini è autorizzata una spesa pari a 15 milioni per il 2014, 8,5 milioni per il 2015 e 11,25 milioni a decorrere dal 2016.

L'articolo 17 destina al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le economie di spesa che si tendono disponibili a seguito dell'abolizione del finanziamento pubblico diretto e che eccedono gli oneri di spesa conseguenti ai benefici introdotti dal presente decreto.

L'articolo 18 reca una disposizione finale diretta a specificare che, ai fini di quanto disposto dal presente decreto, per partiti politici si intendono i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera *a*), nonché i partiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.

RELAZIONE TECNICA

Capi I e II

DISPOSIZIONI GENERALI - DEMOCRAZIA INTERNA, TRASPARENZA E CONTROLLI

Articoli. 1-9.

Nell'ambito delle disposizioni in esame si stabiliscono i principi dell'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, relativo al rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e ai contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento.

Dette disposizioni dettano, inoltre, criteri per la trasparenza e la democraticità dei partiti politici, prevedendosi, tra l'altro, varie norme a carattere ordinamentale volte alla semplificazione, all'efficacia dei controlli e alla certificazione esterna dei rendiconti dei partiti.

Dalle suddette norme, pertanto, non derivano effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 1, è previsto un rinvio al successivo articolo 14 per la disciplina delle modalità della progressiva abolizione del citato finanziamento pubblico diretto.

Capo III

DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AGEVOLATA

Articolo 10

In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 1, relativamente all'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, con l'articolo in esame sono dettate norme di principio per l'ammissione dei partiti stessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti a tale contribuzione relativi alle persone fisiche e ad altri enti.

Anche dalle suddette norme di carattere ordinamentale non derivano effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che le modalità e i relativi effetti finanziari derivanti della suddetta contribuzione volontaria sono stabiliti dai successivi articoli 11 e 12, rispettivamente relativamente alle detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro e la partecipazione ai corsi di formazione e alla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 11

Commi 1-5

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012 risulta un ammontare di erogazioni liberali in esame, attualizzate all'anno 2014, di circa 37,5 milioni di euro, con un importo medio di circa 2.700 euro. L'ammontare effettivo delle erogazioni in oggetto effettuato può risultare superiore al dato indicato in dichiarazione dei redditi, in quanto quest'ultimo risulta limitato dal limite massimo di somma ammesso alla detrazione.

La legislazione vigente dispone per il 2014 l'applicazione di una detrazione pari al 26% per somme comprese tra 50 e 10.000 euro per cui, ai fini della stima, dovranno essere prese in considerazione le erogazioni liberali di importo compreso tra 50 e 10.000 euro annui cui applicare



la differenza di quota di detrazione (37% - 26%) e le erogazioni liberali di importo compreso tra 10.001 e 70.000 euro annui, cui applicare la nuova quota di detrazione del 26%. In base alla distribuzione per classi di importo erogato, risulta un ammontare compreso tra 50 e 10.000 euro di circa 17 milioni di euro. In considerazione dell'incremento della quota di detrazione previsto dalla norma, della novella considerazione delle spese sostenute per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica e del fatto che nelle dichiarazioni dei redditi non sono riportate le somme inferiori a 51 euro¹ si ritiene, ai fini prudenziali, di raddoppiare l'importo in oggetto. L'ammontare compreso tra 10.001 e 70.000 euro risulta di circa 21 milioni di euro. Si stima quindi un effetto di perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa **-13,65 milioni di euro** ($17 \times 26\% - 17 \times 2 \times 37\% + (21 \times 26\%)$).

Si riportano di seguito i relativi effetti finanziari (milioni di euro):

	2014	2015	2016
IRPEF	0	-23,9	-13,65

Analogamente il maggior onere, determinato per differenza tra l'effetto della detrazione a legislazione vigente e quello derivante dalla presente proposta, è riepilogato nella seguente tabella:

Effetti complessivi differenziali tra detrazioni a LV e proposta DDL			
	2014	2015	dal 2016
effetto detrazioni a LV	0	9,7	9,7
effetto nuove detrazioni	0	33,6	23,35
differenza	0	-23,9	-13,65

Milioni di euro

Comma 6

Per i soggetti IRES la legislazione vigente (art. 78 del TUIR) concede l'applicazione di una detrazione di imposta per oneri pari al 19% dell'importo erogato ai partiti o movimenti politici, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 15 comma 1-bis. Per tali soggetti dai dati dichiarativi risultano detrazioni annue per erogazioni ai partiti per circa 1,2 milioni di euro.

La normativa proposta concede, a decorrere dal periodo di imposta 2014, un incremento nella percentuale di detraibilità (elevandola al 26%) - da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle società - delle erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti o partiti politici.

In considerazione della maggiore convenienza si assume, in via prudenziale, che la normativa proposta possa produrre un sostanziale raddoppio delle erogazioni liberali, attualmente circa 6,3 milioni di euro (1,2 mln / 19%). La minore imposta, a legislazione proposta a seguito della

¹ Appare ragionevole ritenere che una considerevole quota di soggetti eroganti importi inferiori al limite minimo potrebbe essere indotta ad erogare un importo superiore, in maniera da poter accedere alla novella agevolazione.



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modifica, con una aliquota del 26% risulterebbe circa $12,3 \times 26\% = 3,2$ milioni di euro. Pertanto si avrebbe una variazione di gettito di competenza di circa **-2 milioni di euro** (3,2 mln - 1,2 mln).

Si riportano di seguito i relativi effetti finanziari:

	2014	2015	2016
IRES	0	-3,5	-2,0

Milioni di euro

Analogamente il maggior onere, determinato per differenza tra l'effetto della detrazione a legislazione vigente e quello derivante dalla presente proposta, è riepilogato per tipologia di imposta nella seguente tabella:

IRES

Effetti complessivi differenziali tra detrazioni a LV e proposta DDL			
	2014	2015	dal 2016
effetto detrazioni a LV	0	1,2	1,2
effetto nuove detrazioni	0	4,7	3,2
differenza	0	-3,5	-2,0

Milioni di euro

EFFETTI COMPLESSIVI

	2014	2015	Dal 2016
IRPEF	0	-23,9	-13,65
IRES	0	-3,5	-2,0
TOTALE	0	-27,4	-15,65

Milioni di euro

Articolo 12.

La norma, al comma 4, autorizza la spesa nel limite massimo di **7,75** milioni di euro per l'anno 2014, **9,6** milioni di euro per l'anno 2015, **27,7** milioni di euro per l'anno 2016 e **45,1** milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 da iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.



Dette risorse sono annualmente assegnate ai partiti politici in relazione alle scelte dei contribuenti in ordine alla destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

Tenendo conto dei necessari tempi tecnici per l'accertamento delle scelte da parte dell'Agenzia delle entrate e del territorio, al comma 6 è previsto che le disponibilità iscritte annualmente nel citato fondo, non utilizzate al termine di ciascun esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate **nell'esercizio successivo**.

All'onere derivante dall'istituzione del richiamato fondo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto della progressiva abolizione del meccanismo di finanziamento diretto ai partiti politici, prevista dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge.

Articolo 13.

L'articolo reca disposizioni volte ad agevolare le raccolte di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia. A tal fine si prevede che tale raccolta sia disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Gli addebiti connessi a tale raccolta di fondi, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Capo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14.

La disposizione prevede, tra l'altro ai commi 1, lettera b), e 2, la progressiva abolizione del meccanismo di finanziamento diretto ai partiti politici; le relative percentuali annue della riduzione del finanziamento pubblico diretto dei partiti e movimenti politici sono pari al 25 per cento nel 2014, al 50 per cento nel 2015 e al 75 per cento nel 2016, mentre, per il 2017, è prevista la definitiva cessazione dell'intervento, che attualmente ammonta a 91 milioni di euro annui. I risparmi che si rendono progressivamente disponibili per effetto delle richiamate riduzioni sono utilizzati per la copertura delle maggiori spese previste dai suddetti articoli 4, 6 e 13.

Le risorse residue che restano iscritte sul fondo a seguito delle suddette riduzioni sono indicate nel prospetto che segue:

	2014	2015	2016	dal 2017
Stanziamento fondo partiti politici	68,25	45,5	22,75	0,0

milioni di euro

Articolo 15.

Si tratta di disposizioni di natura ordinamentale che non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16.

Dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti iscritti nel registro nazionale e alle loro articolazioni territoriali si applichino le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà. A tali fini è autorizzata una spesa pari a 15 milioni per il 2014, 8,5 milioni per il 2015 e 11,25 milioni a decorrere dal 2016.

Articolo 17

L'articolo destina al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le economie di spesa che si rendono disponibili a seguito dell'abolizione del finanziamento pubblico diretto e che eccedono gli oneri di spesa conseguenti a benefici introdotti dal presente decreto.

Le risorse residue che saranno destinate al predetto fondo sono indicate nel prospetto che segue:

	2014	2015	2016	dal 2017
detrazioni IRPEF e IRES	0	-27,40	-15,65	-15,65
destinazione volontaria 2 per mille	7,75	9,60	27,70	45,10
fondo partiti politici	-22,75	-45,50	-68,25	-91,00
CIG - contratti solidarietà partiti politici	15,00	8,50	11,25	11,25
Saldo da destinare a Fondo ammortamento titoli di stato	0,00	0,00	13,65	19,00

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

a condizione che:

27 DIC. 2013

Ragioniere Generale dello Stato

Relativamente all'articolo 16, si evidenzia l'andamento altalenante del limite di spesa; quest'ultimo per essere tale è necessario che le prestazioni (o quote delle medesime) non eccedano, considerando anche l'ammontare degli obblighi contributivi, l'autorizzazione di spesa prevista. A tal fine è necessario prevedere il rinvio delle modalità attuative della disposizione a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali



di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze anche per disciplinare i criteri di rispetto del limite di spesa. Pertanto all'articolo 16, comma 2 andrebbe aggiunto alla fine il seguente periodo:

“Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri e alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del presente comma.”

5105.310 1 S



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Disposizioni per l'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici - Democrazia Interna, trasparenza e controlli
(importi in milioni di euro)

articolo	comma	descrizione	e/s	Snf					Fabbisogno					Indebitamento netto				
				2014	2015	2016	2017 e decorrenze	2014	2015	2016	2017 e decorrenze	2014	2015	2016	2017 e decorrenze	2014	2015	2016
11	1, 2 e 3	IRPEF differenziali detrazioni tra LV e DDL	e t		-27,40	-15,65	-15,65	-15,65		-27,40	-15,65	-15,65	-15,65		-27,40	-15,65	-15,65	-15,65
11	6	IRES differenziali detrazioni tra LV e DDL	e t															
10	4	Destinazione volontaria 2 per mille	s c	7,75	9,60	27,70	45,10	45,10	7,75	9,60	27,70	45,10	45,10	7,75	9,60	27,70	45,10	45,10
14		Fondo partiti politici	s c	-22,75	-45,50	-68,25	-91,00	-91,00	-22,75	-45,50	-68,25	-91,00	-91,00	-22,75	-45,50	-68,25	-91,00	-91,00
16		Contratti solidarietà personale partiti politici	s c	15,00	8,50	11,25	11,25	11,25	15,00	8,50	11,25	11,25	11,25	15,00	8,50	11,25	11,25	11,25
		totale entrate	e	0,00	-27,40	-15,65	-15,65	-15,65	0,00	-27,40	-15,65	-15,65	-15,65	0,00	-27,40	-15,65	-15,65	-15,65
		totale spese	s	0,00	-27,40	-29,30	-34,65	-34,65	0,00	-27,40	-29,30	-34,65	-34,65	0,00	-27,40	-29,30	-34,65	-34,65
		Saldo da destinare a Fondo ammortamento titoli di stato		0,00	0,00	13,65	19,00	19,00	0,00	0,00	13,65	19,00	19,00	0,00	0,00	13,65	19,00	19,00
		NOTA																
		L'articolo 17 dispone che la residua quota delle risorse non utilizzata per la copertura degli oneri è destinata al fondo per l'ammortamento dei Titoli di Stato	s RP		0,00	13,65	19,00	19,00										

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2013.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la grave situazione economica del Paese impone con urgenza l'adozione di misure che intervengano sulla spesa pubblica, in linea con le aspettative dei cittadini di superamento del sistema del finanziamento pubblico dei partiti ed in coerenza con la linea di austerità e di rigore della politica di bilancio adottata in questi ultimi anni;

Considerato che la volontà espressa dal corpo elettorale nelle consultazioni referendarie in materia si è sempre mantenuta costante nel senso del superamento di tale sistema e che, da ultimo, sono emerse situazioni di disagio sociale che impongono un immediato segnale di austerità del sistema politico;

Considerata altresì l'ineludibile esigenza di assicurare il passaggio ad un sistema fondato sulle libere scelte dei contribuenti, che attribuisca ai cittadini un ruolo centrale sul finanziamento dei partiti, attesa la loro natura di associazioni costituite per concorrere con metodo democratico a determinare le politiche nazionali, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure atte a riformare il sistema di finanziamento dei partiti in tempi rapidi e certi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

(Abolizione del finanziamento pubblico e finalità)

1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14.

2. Il presente decreto disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.

CAPO II

DEMOCRAZIA INTERNA, TRASPARENZA E CONTROLLI

Articolo 2.

(Partiti)

1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del presente decreto.

Articolo 3.

(Statuto)

1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.

2. Lo statuto, nell'osservanza dei principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto, indica:

a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché il soggetto fornito della rappresentanza legale;

b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;

e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi;

f) le modalità per promuovere e assicurare, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;

g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;

h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;

i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

l) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;

m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;

n) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;

o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio.

3. Lo statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 4.

(Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto)

1. I partiti politici di cui all'articolo 3 sono tenuti a trasmettere copia autentica del proprio statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che la inoltrano alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto.

3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione, previo contraddittorio, invita il partito politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.

4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.

5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.

6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data.

7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono comunque usufruire dei predetti benefici a condizione che siano in possesso dei requisiti e ottemperino alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 10 del presente decreto.

8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del portale *internet* ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera *a*) e alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10.

Articolo 5.

(Norme per la trasparenza e la semplificazione)

1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, anche mediante la realizzazione di un sito *internet* che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.

2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti *internet* dei partiti politici e in un'apposita sezione del portale *internet* ufficiale del Parlamento italiano sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio, anche in formato *open data*, corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Nella suddetta sezione del portale *internet* ufficiale del Parlamento italiano sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile nel sito *internet* della Camera dei deputati. Tutti i cittadini hanno comunque diritto di accedere a tale documentazione secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.

L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito *internet* del partito politico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità per garantire la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.

Articolo 6.

(Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici)

1. Al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i bilanci delle loro sedi regionali, nonché quelli delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici.

Articolo 7.

(Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti)

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una società di revisione o di un revisore contabile iscritto all'albo. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Articolo 8.

(Controllo dei rendiconti dei partiti)

1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al presente decreto, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito *internet* dei documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.

4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12.

5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spet-

tanti ai sensi dell'articolo 12. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.

7. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'articolo 12 nell'ultimo anno.

8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto, e salvo quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

9. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'articolo 11 e della contribuzione volontaria ai sensi dell'articolo 12 sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni.

10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'articolo 12 spettanti per il periodo d'imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.

11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014.

Articolo 9.

(Parità di accesso alle cariche elettive)

1. I partiti politici promuovono la parità nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le

risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.

3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.

4. A decorrere dall'anno 2014, è istituito un fondo in cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente suddivise tra i partiti per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.

CAPO III

DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA

Articolo 10.

(Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria)

1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta:

a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 12, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un

candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. Possono altresì essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui gli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4:

a) cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano riportando almeno un candidato eletto, sempreché si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 antecedentemente alla data del deposito del contrassegno.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno per il quale richiedono l'accesso ai benefici. In via transitoria, per l'anno 2014 il predetto termine è fissato al ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4.

4. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.

5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. La Commissione disciplina e rende note le modalità per la presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti.

7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a euro 300.000 annui né comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del par-

tito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito è pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito *internet* il valore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno.

8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno a euro 200.000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente comma ai gruppi di società e alle società controllate e collegate di cui all'articolo 2359 del codice civile. Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti politici.

9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fideiussioni e ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici. In luogo di quanto disposto dal comma 12, i soggetti che in una annualità abbiano erogato, in adempimento di obbligazioni contrattuali connesse alle predette garanzie, importi eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non possono corrispondere, negli esercizi successivi a quello della predetta erogazione, alcun contributo in denaro, beni o servizi in favore del medesimo partito politico fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza, né concedere, nel medesimo periodo e a favore del medesimo partito, alcuna ulteriore garanzia reale o personale. Nei casi di cui al periodo precedente, le risorse eventualmente spettanti ai sensi dell'articolo 12 al partito che abbia beneficiato di pagamenti eccedenti per ciascuna annualità i limiti di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi.

10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano con riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti divieti non si applicano in ogni caso in relazione alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Nei casi di cui al comma 2, lettera *a*), del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo

è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione.

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo la Commissione applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione non può accedere ai benefici di cui all'articolo 12 del presente decreto per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.

Articolo 11.

(Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici)

1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo.

2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari:

a) al 37 per cento, per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui;

b) al 26 per cento, per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro annui.

3. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito è altresì detraibile un importo pari al 75 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti di cui al comma 1. La detrazione di cui al presente comma è consentita nel limite dell'importo di euro 750 per ciascuna annualità per persona.

4. La detrazione di cui al comma 3 è riconosciuta a condizione che le scuole o i corsi di formazione politica siano stati appositamente previsti in un piano per la formazione politica presentato dai partiti entro il 31 gennaio di ciascun anno e allegato alla richiesta di cui all'articolo 10, comma 3. In via transitoria, per l'anno 2014 il predetto termine è fissato

al ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel piano sono descritte in termini generali le attività di formazione previste per l'anno in corso, con indicazione dei temi principali, dei destinatari e delle modalità di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati.

5. La Commissione esamina il piano entro quindici giorni dal termine previsto dal comma 4 e, qualora non vi riscontri attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica, comunica il proprio nulla osta al partito interessato entro i quindici giorni successivi. Il partito è tenuto a informare i partecipanti alle scuole o corsi di formazione politica della comunicazione di cui al precedente periodo.

6. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del presente articolo per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 6 ovvero delle somme di cui al comma 3 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8. Le spese di commissione sul versamento delle erogazioni liberali o delle quote associative in favore dei partiti o dei movimenti politici, effettuato tramite carte di credito o carte di debito, non possono superare lo 0,15 per cento dell'importo transatto.

9. Alle minori entrate derivanti, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera *b*), e 2, del presente decreto.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del presente decreto, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse di cui all'articolo 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le finalità di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 12.

(Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, nonché da agevolare l'espressione della scelta da parte dei contribuenti.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.

6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Articolo 13.

(Raccolte telefoniche di fondi)

1. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14.

(Norme transitorie e abrogazioni)

1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:

a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è riconosciuto integralmente;

b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante.

2. Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei periodi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai soli fini e nei limiti di cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la normativa indicata al comma 4.

4. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: «dagli aventi diritto», l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9 e 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogati l'articolo 15, comma 1-bis, e l'articolo 78, comma 1, limitatamente alle parole: «per

le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a*) e *b*), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere», del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Articolo 15.

(Modifica dell'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernente la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe)

1. L'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *(Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe)*. - 1. Le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprono una delle cariche di cui all'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti».

Articolo 16.

(Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali sono estese, nel limite di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contri-

butivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera *b*), e 2.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2.

Articolo 17.

(Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)

1. La quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera *b*), e 2 dell'articolo 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli articoli 12, comma 4, e 16 del presente decreto, è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del presente decreto.

Articolo 18.

(Disposizioni finali)

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera *a*), nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.

Articolo 19.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2013.

NAPOLITANO

LETTA – ALFANO – QUAGLIARIELLO –
SACCOMANNI

Visto, *il Guardasigilli*: CANCELLIERI

